Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo di cui alla legge regionale 15/2014, articolo 9, commi da 26 a 34 e alla legge regionale 13/2014, articolo 26

art. 1 – quadro normativo di riferimento

- 1. Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - a) articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);
 - b) articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
 - c) "Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi)", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2015, n. 36, di seguito denominato "regolamento".

art. 2 condizioni per l'ottenimento dei contributi

- 1. I criteri, le modalità, i limiti, l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la formazione della graduatoria e l'ottenimento dei contributi di cui alla legge regionale 15/2014, articolo 9, commi da 26 a 34 e alla legge regionale 13/2014, articolo 26, sono indicati nel regolamento.
- 2. Ai fini della verifica dello stato di sottoutilizzo di cui all'articolo 1, comma 3 del regolamento, si fa riferimento alle superfici individuate dall'articolo 6 della L.R. 44/1985.
- 3. Il mancato rispetto delle opzioni selezionate dal richiedente per l'attribuzione dei punteggi premiali, previsti nell'allegato 1 del regolamento, comporterà la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 12 lettera b) del regolamento.
- 4. Nel caso di applicazione del criterio di premialità indicato alla lettera a) dell'allegato 1 al regolamento, il beneficiario dovrà acquisire e trasmettere il documento redatto da un tecnico abilitato, attestante la situazione energetica dell'edificio prima e dopo l'intervento, entro il termine che gli sarà comunicato, al fine di ottenere la concessione del contributo.
- 5. Nel caso di applicazione del criterio di premialità indicato alla lettera b) dell'allegato 1 al regolamento, il beneficiario dovrà acquisire e trasmettere il documento redatto da tecnico abilitato, attestante le caratteristiche di sicurezza sismica dell'edificio prima e dopo l'intervento, entro il termine che gli sarà comunicato, al fine di ottenere la concessione del contributo.
- 6. Nel caso di applicazione del criterio di premialità indicato alla lettera c) dell'allegato 1 al regolamento, il beneficiario si obbliga a destinare l'alloggio oggetto di contributo a "prima casa" entro 270 giorni dalla liquidazione del contributo.

- 7. Nel caso di applicazione del criterio di premialità indicato alla lettera d) dell'allegato 1 al regolamento, il beneficiario dovrà comunicare gli estremi della convenzione stipulata con il Comune entro il termine che gli sarà indicato, al fine di ottenere la concessione del contributo; qualora la convenzione preveda espressamente che la somma corrispondente all'importo di contributo di cui al presente bando, sia detratta dal prezzo di vendita dell'alloggio, l'incentivo deve intendersi concesso ad esclusivo vantaggio dell'acquirente finale dell'alloggio.
- 8. Nei casi di applicazione dei criteri di premialità indicati nelle lettere e), f), g) ed h) dell'allegato 1 al regolamento, la verifica della sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dei punteggi premiali potrà essere effettuata in qualunque momento, fino alla definizione del rapporto contributivo.

art. 3 modalità e termini di presentazione della domanda

- 1. La domanda di contributo, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, deve pervenire, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), dal legale rappresentante del soggetto richiedente, munito dei necessari poteri e redatta sulla base del modello "Allegato A", entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università (struttura competente) mediante invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: territorio@certregione.fvg.it. L'assolvimento dell'imposta di bollo è effettuato attraverso versamento con modello F23 (codice tributo 456T).
- 2. Le persone fisiche, in alternativa alle modalità di cui al comma 1, possono presentare la domanda firmata in originale, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, mediante invio postale a mezzo raccomandata, entro il termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università Servizio edilizia, Via Giulia, 75/1, 34126 TRIESTE.
- 3. Nel caso di cui al comma 2:
 - a) la domanda è presentata in busta chiusa riportante la dicitura "Bando riuso patrimonio immobiliare";
 - b) ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede il timbro postale di spedizione e la domanda si intende presentata in tempo utile se pervenuta all'indirizzo indicato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
- 4. Nel caso di presentazione a mezzo PEC, la domanda si intende validamente inviata se:
 - a) inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente;
 - b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o del richiedente, corredata della documentazione prevista.
 - La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con, in allegato, la relativa domanda di contributo.
- 5. Alla domanda sono allegati:
 - a) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - b) scheda di attribuzione punteggi di priorità (Allegato A1)
 - c) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis" per i soggetti aventi natura di impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea (Allegato A2 o Allegato A2 bis).
- 6. La struttura competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta.

art. 4 inammissibilità della domanda

- 1. Sono dichiarate inammissibili e conseguentemente archiviate, le domande:
 - a) non presentate sulla base del modello "Allegato A";
 - b) prive della sottoscrizione del richiedente;
 - c) pervenute dopo il termine perentorio oppure non integrate nel termine di cui al comma 6 dell'articolo 3;
 - d) non corredate della documentazione richiesta di cui al comma 5 dell'articolo 3;
 - e) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 2 del regolamento.
- 2. Nel caso in cui vengano presentate, da parte del medesimo soggetto, più domande di contributo, è ammissibile soltanto la domanda presentata per ultima in ordine cronologico.

art. 5 modalità per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo il beneficiario presenterà alla struttura competente la documentazione prevista rispettivamente dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002 e dal titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, come richiamati dall'articolo 10 del regolamento, sulla base della modulistica che verrà approvata con decreto del direttore del Servizio edilizia.

art. 6 informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

- 1. I dati personali forniti con la domanda di finanziamento e con la documentazione prevista nel bando o richiesti ai fini dell'istruttoria delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di finanziamento e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
- 2. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
- 3. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio edilizia. Per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è Insiel S.p.a. con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 34123 Trieste.